



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Al Società Renvico Italy s.r.l.
renvicoitaly@legalmail.it

Oggetto: (ID VIP 3798) BOVINO (FG) - ORSARA DI PUGLIA (FG) – TROIA (FG): Parco eolico denominato “Bovino” sito nel territorio comunale di Bovino (FG), in località Serrone e relative opere di connessione nei comuni di Orsara di Puglia e di Troia, della potenza pari a 33,6 MWe.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Renvico Italy s.r.l.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e. p. c.:

Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Con riferimento alla procedura di VIA relativa all'intervento descritto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questa Direzione Generale, con provvedimento prot. n. DG-ABAP/34.19.04/0014672-P del 27/05/2019, ha espresso il parere tecnico istruttorio negativo, trasmesso con nota prot. n. DG-ABAP/34.19.04/0014673-P del 27/05/2019, alla Società proponente, ai sensi dall'art. 10-bis della legge 241/90 (preavviso di diniego).

La Società RENVICO ITALY S.r.l., con nota del 03/06/2019 e allegato documento di osservazioni, ha trasmesso le proprie controdeduzioni che di seguito si riportano:

Parere MiBAC

“In sintesi:

Quasi tutti gli aerogeneratori sono prossimi all'UCP Paesaggi rurali: Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro (la torre A7, in particolare, interferisce direttamente).

Gli aerogeneratori A4, A5, A6, A8 risulterebbero prossimi all'UCP Strade a valenza paesaggistica – SP 111. Appennino: strade trasversali.

Gli aerogeneratori A5 e A8 sono prossimi all'UCP Vincolo idrogeologico.

Gli aerogeneratori A1, A6, A7 sono prossimi agli UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) e Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturale).

Gli aerogeneratori A1 e A2 sono prossimi al BP Acque pubbliche Torrente La Vella di Orsara

Gli aerogeneratori A2 e A3 sono prossimi all'UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico)”.

Osservazioni proponente:

- *Le WTG sono ubicate esternamente alle aree di tutela (aree di pertinenza) e delle relative aree annesse dei vincoli rilevati.*
- *Si rileva che le eccezioni riportate nel parere riguardano unicamente una non meglio specificata “interferenza di prossimità” ai vincoli, della quale non vi è traccia nel dettato normativo nazionale e regionale, e pertanto si ritengono infondate.*

Al riguardo si rileva che la Società proponente fa riferimento esclusivamente all'interferenza diretta degli aerogeneratori con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti e non all'impatto paesaggistico, a livello di interferenza visiva, determinato dalla presenza degli aerogeneratori in progetto posti in prossimità di tali beni.

Esemplificativo è il caso della Torre Guevara (Fig. 2.39 estratta dall'All. 5 SIA): codesta Società sostiene che la presenza di vegetazione impedisce, dal “piano terra” del bene, la visibilità degli aerogeneratori in progetto posti ad una distanza di circa 2 Km ed indica un valore di impatto trascurabile anche in relazione alla presenza di un numero elevato di impianti esistenti a nord della stessa.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Fig. 2.39: Fotosimulazione dalla strada che attraversa il borgo circostante il Castello di Torre Guevara (P.O.).

Tale approccio non può essere condiviso da questa Amministrazione in quanto la vegetazione arborea assolve la funzione schermante solo se l'osservatore si trova alla quota del piano di campagna e in prossimità della schermatura medesima.

Relativamente alla mancanza nel dettato normativo nazionale e regionale di una valutazione della "interferenza di prossimità" ai beni, si chiarisce che il procedimento di cui trattasi è quello della Valutazione di impatto ambientale, in base al quale la valutazione di questa Direzione Generale non è limitata esclusivamente alle aree tutelate ma si estende a considerare l'area vasta di indagine che, nel caso di specie ai fini dell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, considerata la notevole altezza degli aerogeneratori (241 m) non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee guida" di cui al D.M.10/09/2010, pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore corrispondente a circa 12 km.

Le suddette Linee guida inoltre, all'Allegato 4, partendo dal postulato che *l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti tra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico*, auspicano che la sua localizzazione, considerata *l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, sia rivolta in via prioritaria al recupero di aree degradate e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico.*

Codesta Società dichiara inoltre che:

- *l'impianto si inserisce nel territorio descritto rispettando, ovvero evitando di interferire con i vincoli del PPTR e prevedendo un'ampia spaziatura tra le macchine e una disposizione in linea allo scopo di minimizzarne l'impatto paesaggistico.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- il progetto proposto non interferisce con la leggibilità della stratificazione storica e dei caratteri identitari di lunga durata dal momento che non saranno demolite opere di alcun tipo (ad es. muretti a secco, masserie, chiesette, villaggi, ponti, fontanili...). Pertanto non ci saranno effetti sulla conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti."

Il layout dell'impianto sembrerebbe configurato dal progettista con l'obiettivo primario di "evitare" di posizionarsi sulle aree e sui beni di valore presenti nell'area (ad es. muretti a secco, masserie, chiesette, villaggi, ponti, fontanili...).

La progettazione dell'impianto altera però la struttura fondativa del paesaggio e si pone in contrasto con la disciplina del PPTR, contribuendo al consumo di suolo agricolo e pascolivo di alto valore, alla artificializzazione del paesaggio non salvaguardando le relazioni storiche e paesaggistiche tra i centri urbani storici e gli spazi rurali.





Foto - simulazione su foto 43

L'inserimento degli aerogeneratori di progetto (Fotosimulazione su foto 43 estratta dall'All. 5 SIA), per localizzazione (territorio agricolo) e proporzioni (altezza 241 m), si configura come detrattore in un territorio che, fortemente compromesso a nord nei suoi valori dagli impianti esistenti e da quelli autorizzati, è allo stato attuale ancora integro ma a rischio di compromissione anche per l'eventuale



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

futura realizzazione degli altri due impianti limitrofi, proposti da codesta Società e ricadenti nei territori di Troia e Orsara di Puglia.



Ad ulteriore conferma di quanto sopra precisato, si ricorda che il PPTR nella scheda d'ambito "Lucera e le Serre dei Monti Dauni" (sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale) individua, quali elementi di criticità, la localizzazione in campo aperto di pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura ed orizzontalità del Tavoliere.

Non si condivide pertanto quanto dichiarato dal Proponente "che gli aerogeneratori di progetto sviluppandosi in altezza, ovvero l'unica dimensione spaziale che non contiene tutti quei caratteri identitari del territorio pugliese, si sovrappongono in maniera complementare, e non sostitutiva al sottostante quadro paesaggistico, lasciando anche in virtù dell'ampia distanza tra le macchine, ampi margini di leggibilità della orizzontalità della tessitura agricola a maglia larga e dei caratteri tipici del territorio derivanti dalle vicende storiche che lo hanno determinato.

Il Proponente dichiara inoltre che "se è vero che il territorio è già fortemente compromesso nei suoi valori allora il parco eolico di progetto non fa altro che inserirsi compatibilmente con il quadro vincolistico esistente, in un paesaggio che potremmo ormai definire "eolico" e non più "bucolico".

A questo proposito si rileva che la presenza di altri impianti eolici nel territorio di area vasta, segnalati dal PPTR come criticità rispetto al contesto paesaggistico, non può costituire un precedente a favore di ulteriori inserimenti incongrui. Al contrario, nella situazione in esame, anche in considerazione della parziale compromissione del contesto direttamente interferito dal progetto, come rilevabile dalla



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

cartografia di cui sopra (Fig. 2.3 Planimetria degli impianti eolici nell'AVI - estratta dall'All. 5 SIA), trova attuazione uno dei principi alla base dell'attuale concezione di tutela, ovvero la necessità di aumentare la qualità paesaggistica dei luoghi che presentano specifiche criticità, causate da un precedente approccio non compatibile con gli attuali indirizzi di tutela paesaggistica.

Questa Direzione Generale nel parere soprarichiamato ha anche evidenziato che *“Il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi ad altri circa 300 aerogeneratori di grossa taglia esistenti, più gli ulteriori parchi eolici già autorizzati, generando nel complesso un effetto selva che rende il progetto insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica”*.

Il Proponente ritiene che le suddette valutazioni siano presunte in via assoluta e pregiudiziale, in quanto nel citato parere non si fa riferimento alla documentazione di dettaglio elaborata dal proponente (SIA All.5 rev0 e rev1), e inoltre sostiene che né il legislatore nazionale né quello regionale abbiano previsto un limite o un valore soglia di densità di aerogeneratori che va invece valutato caso per caso.

Al riguardo si rileva che questa Direzione Generale, al pari della competente Soprintendenza, nella propria valutazione ha preso in esame la documentazione complessiva trasmessa dalla Società ed ha valutato nello specifico l'impatto determinato dalla proposta progettuale in argomento.

Problematica archeologica

Per quanto riguarda la problematica archeologica il competente Servizio II – Scavi e Tutela del patrimonio archeologico, con nota n. 37853 del 17/12/2019, ha espresso le seguenti considerazioni:

Punto 1

La Proponente afferma che “La distanza degli impianti dalle evidenze segnalate nella Carta del Rischio consentirebbe di rispettare l'integrità dei sedimenti archeologici e conseguentemente tutelare il patrimonio archeologico del territorio”, ritenendo significative le distanze tra le tracce antropiche individuate in superficie e le strutture da realizzare.

A tale proposito si rileva che le distanze indicate nella Relazione archeologica di progetto sono calcolate sulla base delle evidenze registrate in superficie, ma non consentono di definire con esattezza i limiti dei depositi archeologici conservati nel sottosuolo. Non è di conseguenza possibile calcolare solo su questa base le eventuali interferenze fra le opere in progetto e quanto effettivamente conservato nel sottosuolo. Si ritiene inoltre utile sottolineare che le presenze archeologiche già certificate, anche se non nelle immediate adiacenze delle opere in esame, testimoniano la densità degli elementi storici in questa porzione di territorio, evidenziando l'importanza di quest'ultimo sotto il profilo storico ed archeologico. La fitta trama degli insediamenti, infatti, rende più che probabile l'esistenza di altri siti non ancora individuati e che, data la vocazione agricola della zona, non hanno subito le alterazioni causate dall'urbanizzazione. Quindi la valutazione negativa della Soprintendenza trova ulteriore motivazione nella densità delle segnalazioni nell'area interferita dalle opere in progetto, testimonianza di un paesaggio in buona parte inalterato.

Punto 2

La Proponente afferma che “L'assistenza archeologica continua durante le attività di scavo per la realizzazione delle opere in progetto, infatti, consentirebbe la tutela e la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche rinvenute al di sotto delle quote di campagna”.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al proposito è necessario rammentare che l'assistenza archeologica in corso d'opera è un'attività consentita solo in particolari circostanze, dal momento che non rientra nelle metodologie previste dall'archeologia preventiva: scopo di questa è, infatti, prevenire da una parte lo spreco di risorse causato dall'aumento dei costi di progettazione e dei tempi di realizzazione, dall'altra la distruzione di depositi archeologici, limitandone al massimo lo scavo.

Punto 3

La Proponente afferma che "solo attraverso ulteriori indagini, come peraltro previsto dalla normativa sull'Archeologia Preventiva, si potrebbe attestare la eventuale diretta interferenza delle opere in progetto con le evidenze segnalate. A questo proposito si ricorda come sia prassi consolidata, in virtù dei risultati della Carta del Rischio, l'esecuzione di saggi archeologici finalizzati all'accertamento della presenza di stratigrafie antiche.

.... il rinvenimento di un'evidenza archeologica non ha impedito la realizzazione delle opere in progetto. Al contrario i lavori di scavo per la realizzazione degli impianti eolici o fotovoltaici ... hanno consentito di approfondire la conoscenza del tessuto archeologico conservato in subsidenza che nella maggior parte dei casi era noto solo attraverso ricognizioni di superficie. In molti casi, in occasione del rinvenimento di evidenze archeologiche durante le attività di realizzazione degli impianti, è stato sufficiente ... spostare l'aerogeneratore a distanza sufficiente per garantire il rispetto dei beni archeologici individuati. Analoga procedura è stata prescritta anche in occasione del rinvenimento di manufatti archeologici durante lo scavo per la posa dei cavidotti, deviando per quanto possibile il percorso di questi ultimi."

Come noto, lo scavo archeologico per sua natura distrugge le stratigrafie e le correlazioni che costituiscono il contesto archeologico: anche se debitamente ed accuratamente documentate, le indagini comportano sempre una perdita di dati, specie nei casi in cui lo scavo non è realizzato per finalità di ricerca ma è condizionato dalla realizzazione di opere. In questo caso, infatti, la possibilità di scavare i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Si rammenta inoltre che l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex articolo 25, comma 8 del Codice appalti è in capo al Soprintendente, che valuta l'opportunità di procedere o meno a tale attivazione, prescrivendo indagini dirette (carotaggi, saggi, sondaggi e scavi in estensione) sulla base di considerazioni tecnico scientifiche.

Punto 4

La Proponente afferma che "Per quanto riguarda il Tratturello n. 32 Foggia-Camporeale, coincidente con un tratto della Via Traiana, si prede atto dell'esistenza del vincolo come da D.M. 22.12.1983. Si evidenzia, tuttavia, come nel parere non sia stata presa in considerazione la possibilità di assistenza continua in fase di realizzazione del cavidotto, da parte di operatore abilitato, e il successivo ripristino dei luoghi, come prescritto in analoghe situazioni. Si evidenzia anche che il percorso del Tratturello Foggia-Camporeale, coincidente con il tracciato viario romano, è stato già attraversato da cavidotti di interconnessione alla esistente sottostazione elettrica di Cancarro. Il tratturello, poi, coincidendo con la S.P. 123, è costituito di fatto da una carreggiata stradale asfaltata e sopraelevata rispetto all'originario piano di campagna."



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al proposito si rappresenta che in aree ad alto rischio archeologico la coincidenza del tacciato di un cavidotto con la viabilità esistente non costituisce garanzia sufficiente di interferenza nulla con depositi archeologici: si pensi ad esempio al caso della SS Aurelia che conserva ancora, a meno di un metro di profondità, tratti di basolato ancora in situ.

Inoltre in questo caso non siamo in regime di ricerca preventiva, dal momento che la valenza archeologica del tratturo è già accertata e lo scavo semplicemente distrugge, anche se parzialmente, le stratigrafie.

Punto 5

La Proponente afferma che "Si osserva, inoltre, come molte delle evidenze elencate ricadenti nei territori di Bovino, Orsara e Troia siano rappresentate da aree di frammenti e non da strutture in posto. Nel parere non viene chiarito se le aree di dispersione dei materiali corrispondano con certezza a siti archeologici sepolti, accertati mediante saggi esplorativi, o piuttosto costituiscano semplicemente un elemento indicatore delle potenzialità archeologiche del territorio. Trattandosi di aree soggette a frequenti arature, non si può escludere che i materiali in dispersione siano stati trasportati da una zona posta a sufficiente distanza dalla sede degli aerogeneratori."

Le aree di frammenti sparsi sono indizio della presenza nel sottosuolo di stratigrafie archeologiche e, quasi sicuramente, di strutture ad essi correlate. La possibile delocalizzazione dei frammenti a causa di eventi naturali o antropici, a meno di particolari condizioni geomorfologiche, quali ad esempio il dilavamento da luoghi elevati, non è significativo e in ogni caso presuppone l'esistenza di frequentazione nelle vicinanze.

Punto 6

*La Proponente afferma che "Per quanto riguarda le disposizioni formali a favore della preservazione dell'integrità del territorio si ricorda come la stessa Soprintendenza archeologia abbia comunicato, con nota prot. n. 2063 del 15/03/2018, l'inesistenza di provvedimenti di tutela, ex art. 12 D. Lgs. 42/2004. Inoltre, nonostante non vi sia una formale dichiarazione di interesse, il territorio in cui si inseriscono le opere in progetto viene assimilato ad una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata, sulla base dell'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico. Nel sopracitato articolo si parla di **costituzione** di riserve archeologiche, come di seguito ricordato: "Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda la costituzione di riserve archeologiche". Ne deriva che non essendoci nel parere alcun riferimento ad un atto costitutivo per il territorio in esame, non si possa applicare il suddetto articolo."*

La verifica preventiva dell'interesse archeologico, normata all'interno del Codice Appalti ma la cui metodologia può essere applicata a tutti gli interventi che incidono profondamente su territorio e paesaggio, è stata introdotta proprio per quelle aree che, pur non essendo sottoposte ad un vincolo ex Parte II del Codice dei Beni culturali o ad un vincolo archeologico paesaggistico, sono indiziate, sulla base di dati precisi, raccolti con le modalità di cui all'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della presenza di depositi archeologici. Le aree per le quali è già avvenuta una dichiarazione di interesse sono infatti già tutelate e la presenza di beni archeologici, anche se al momento non visibili, è data per assodata.

Per quanto riguarda l'esigenza di preservare i depositi archeologici e il richiamo alla convenzione de





SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

La Valletta, pur concordando con l'assenza di una normativa attuativa, risulta chiaro che, avendo ratificato detta Convenzione con la L. 57 del 29.04.2015, lo Stato Italiano ha fatto suoi i principi generali in essa contenuti. Di conseguenza il richiamo della Soprintendenza non può essere considerato incongruo.


La Proponente afferma che "Si ricorda, a questo proposito, come la costante attività di archeologia preventiva, di cui costituisce parte integrante anche l'assistenza archeologica in fase esecutiva, abbia contribuito allo sviluppo della conoscenza del patrimonio archeologico della Daunia, consentendo il rinvenimento di siti notevole interesse. L'invasività delle strutture progettate per l'impatto che le fondazioni e i cavidotti in progetto avrebbero sui depositi archeologici stratificati, come indicato nel parere, sarebbe di fatto escluso dall'attività di assistenza archeologica che garantirebbe in corso d'opera la salvaguardia delle eventuali evidenze sepolte...".

Per quanto sopra affermato, nel rimandare ai precedenti commenti, si ribadisce che le indagini effettuate a seguito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, pur costituendo un utilissimo strumento per la tutela, sono in ogni caso non paragonabili ad uno scavo di ricerca, anche in considerazione della mancanza di una strategia della ricerca stessa che consenta una ragionata pianificazione della conservazione della gestione e della fruizione di quanto portato in luce. Si rammenta infine che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato.


Per quanto sopra questa Direzione Generale conferma il parere tecnico istruttorio negativo prot. n. DG-ABAP/34.19.04/0014672-P del 27/05/2019 (allegato).

U.O.T.T. n. 4 arch. Marina Gentili 
Segreteria Tecnica - arch. Franca Di Gasbarro 

Il Dirigente
arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it